

A

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE CON LA CIRCOLARE MINISTERIALE 29 APRILE 1953, N. 322647/30, AGLI STRUMENTI DI TIPO ORDINARIO.

(Circolare Ministeriale 5 agosto 1954, n. 323378/56).

In seguito a richiesta dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, si consente l'estensione delle disposizioni contenute nella Circolare Ministeriale 29 aprile 1953, n. 322647/30, alle stadere semplici, alle stadere composte a sospensione inferiore ed alle stadere a piattaforma nelle quali siano stati rimossi, in seguito a riparazioni, i bolli di protezione delle viti che assicurano la chiusura della cavità per le tare nei romani; così pure ai pesi nei quali sia stato rimosso, in seguito a riparazione, il bollo a protezione della tara contenuta nella cavità chiusa o aperta.

1430

Mentre la verifica delle stadere, per la immediata rinnovazione dei bolli, può essere effettuata sia presso la sede dell'Ufficio Metrico come presso l'Ufficio Postale che le ha in uso, su richiesta e pagamento delle indennità di trasferta e delle spese di trasporto campioni, quella dei pesi deve essere effettuata soltanto presso la sede dell'Ufficio Metrico.

(Vedi: Raccolta 1954, N. 1326).

### NUOVE NORME PER LA RILEGALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI METRICI

(Circolare Ministeriale 12 agosto 1954, n. 323236/63).

L'articolo 9 della Legge 17 luglio 1954, n. 600, reca, in particolare, una nuova norma, rivolta a conferire alla prassi attualmente in vigore per la rilegalizzazione degli strumenti metrici, una più perfetta aderenza alla lettera ed allo spirito dell'art. 13 del vigente T. U. Leggi Metriche, concernente gli strumenti metrici « nuovi o ridotti a nuovo ».

1431

Tale norma costituisce, nei confronti del precitato art. 13, una più esplicitiva definizione dei casi nei quali l'obbligo della verifica debba essere, o meno, accompagnato da quello della corresponsione del relativo diritto metrico, ed è la seguente:

**« Il diritto di verifica prima nei casi di rilegalizzazione di strumenti per pesare e misurare, è dovuto solo quando occorre procedere alla rinnovazione dei bolli permanenti di verifica o quando si sia proceduto alla sostituzione di qualcuno degli organi principali ».**

Per far sì che la predetta norma venga applicata in materia uniforme da tutti i dipendenti Uffici e per evitare che l'abolizione del diritto possa risultare, in qualsiasi modo, pregiudizievole di tutti gli altri obblighi, rela-

tivi alla verifica ed alla rilegalizzazione degli strumenti riparati, si deve osservare la procedura appresso specificata:

**A) Strumenti nei quali siano stati rimossi i bolli permanenti o sia stato sostituito qualcuno degli organi principali.**

Nulla è innovato rispetto a quanto già in atto.

Per « permanenti » dovranno essere intesi quei bolli a percussione, a stemma e personale, che siano stati, congiuntamente, apposti allo strumento, allo scopo di definirne la legalità in maniera stabile e che non siano, perciò, suscettibili di rimozione, per effetto di eventuali riparazioni.

Sono da considerare permanenti, inoltre, gli stessi bolli, quando siano applicati, nelle medesime condizioni e per gli stessi scopi, a quelle parti di strumenti metrici che, per loro natura, siano naturalmente rinnovabili ed indipendenti dal corpo degli strumenti stessi; quali, ad esempio, i piatti delle bilance, i romani (non prigionieri) delle stadere, ecc.

Agli stessi effetti devono, infine, essere considerati come organi principali, quelle parti dello strumento che siano sede di bolli permanenti e che, in genere, abbiano una funzione preminente nel funzionamento o nella struttura di esso.

**B) Strumenti nei quali non siano stati rimossi bolli permanenti o sostituiti organi principali.**

Per la rilegalizzazione di tali strumenti la corresponsione del diritto metrico è abolita. Resta, però, regolarmente operante ogni altra incombenza, dell'utente o del fabbricante, relativa alla nuova verifica ed alla debita reintegrazione dei bolli che siano stati rimossi, per effetto dell'avvenuto aggiustamento.

Restano, del pari, immutate le sanzioni previste dalla legge, per coloro che incorrono nelle contravvenzioni di cui all'art. 147, numeri 3 e 14 del vigente regolamento metrico.

Per quanto concerne, in particolare, i misuratori di carburanti e gli strumenti per pesare automatici, nei quali la riparazione e la rilegalizzazione debbano essere effettuate nel luogo di abituale funzionamento, i fabbricanti od aggiustatori dovranno:

a) rimettere al competente Ufficio Metrico, **all'atto della rimozione dei bolli**, con le modalità consuete, la relativa richiesta di rilegalizzazione e corrispondere le indennità stabilite dall'art. 136 del vigente regolamento metrico;

b) apporre, a riparazione ultimata, il sigillo con la propria marca di fabbrica, sui nuovi piombi, predisposti in sostituzione di quelli rimossi. Tale sigillo sanziona la responsabilità di chi ha rimosso i bolli verso l'Ufficio Metrico e garantisce, nel contempo, il fabbricante stesso contro ogni possibilità di manomissione dello strumento riparato, nelle more precedenti la sua rilegalizzazione.

Per la mancanza del predetto sigillo viene trasferita direttamente all'utente ogni responsabilità dell'avvenuta rimozione dei bolli legali, senza pregiudizio delle sanzioni al fabbricante qualora venga individuato.

L'apposizione del sigillo del fabbricante metrico che ha rimosso i bolli, dovrà essere effettuata in maniera da non pregiudicare la regolarità della successiva impressione dei bolli di Stato. A tal fine i piombi destinati alla percussione dovranno risultare di adeguato spessore, mentre quelli predisposti per i bolli a tenaglia dovranno essere raddoppiati, a meno che non sussista la possibilità di sostituirli, in sede di verifica, a cura e con l'assistenza dell'interessato.